



## **CONSIGLIO COMUNALE**

### ***Deliberazione***

N. 42

del 30/05/2022

OGGETTO: **TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE, AGEVOLAZIONI E SCADENZE VERSAMENTI ANNO 2022**

L'anno 2022 il giorno 30 del mese di Maggio alle ore      previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, presieduto da Mantellassi Alessio nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:

|                     | Pres. | Ass. |                      | Pres. | Ass. |
|---------------------|-------|------|----------------------|-------|------|
| BARNINI BRENDA      | X     |      | D'ANTUONO MARIA CIRA | X     |      |
| MANTELLASSI ALESSIO | X     |      | PAGNI CHIARA         | X     |      |
| ROVAI VIOLA         | X     |      | FABBRIZZI RICCARDO   | X     |      |
| FLUVI SARA          | X     |      | POGGIANTI ANDREA     | X     |      |
| FALORNI SIMONE      | X     |      | PAVESE FEDERICO      |       | X    |
| MANNUCCI LAURA      | X     |      | DI ROSA SIMONA       | X     |      |
| BAGNOLI ATHOS       | X     |      | CHIAVACCI GABRIELE   |       | X    |
| RAMAZZOTTI ROSSANO  | X     |      | PICCHIELLI ANDREA    | X     |      |
| IALLORENZI ROBERTO  | X     |      | CIONI BEATRICE       | X     |      |
| GIACOMELLI LUCIANO  | X     |      | MASI LEONARDO        | X     |      |
| CAPORASO ROBERTO    |       | X    | BALDI ANNA           | X     |      |
| CIONI SIMONA        | X     |      | BATTINI VITTORIO     |       | X    |
| FARAONI ANDREA      | X     |      |                      |       |      |

Consiglieri assegnati n° 24

Presenti n° 21 - Assenti n° 4

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario **Dott.ssa Cristina Buti.**

Scrutatori: FLUVI SARA, GIACOMELLI LUCIANO, POGGIANTI ANDREA

Il Presidente del Consiglio riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.



## IL CONSIGLIO COMUNALE,

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)”*;

RILEVATO che la disciplina di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia TARI, riconosce a tale entrata natura tributaria;

RICORDATO che l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- definisce, al comma 641, come presupposto impositivo della TARI, *“il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”*;
- chiarisce, al comma 642, dedicato all'individuazione dei soggetti passivi del nuovo tributo, l'obbligatorietà a carico di *“chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria”*;
- stabilisce, al comma 654, che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”*;
- prevede, al comma 658, che *“Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche”*;
- stabilisce, al comma 660, che *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”*;
- prevede, al comma 682, che, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Comune può determinare, in materia TARI:
  1. i criteri di determinazione delle tariffe;
  2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti;
  3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
  4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva delle famiglie, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
  5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- precisa, al comma 688, le modalità di versamento della TARI ed il numero di rate e le scadenze, affidandone al Comune la definizione, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, ferma restando la possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno



di ciascun anno;

- stabilisce, ai commi 690 e 691, che la TARI è applicata e riscossa dal Comune e che i Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, affidarne, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione ai soggetti ai quali risulta affidato, alla data del 31/12/2013, il servizio di gestione dei rifiuti;

RICORDATO inoltre che:

- la legge Regione Toscana n. 69/2011 ha istituito l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'Ambito, al quale, ai sensi della L.R.T. n. 61 del 22/11/2007, art. 26, comma 1, compete l'*individuazione di un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti*;
- il Comune di Empoli è ricompreso nel territorio afferente all'Autorità di Ambito Toscana Centro;
- con determinazione del Direttore Generale dell'ATO Toscana Centro, n. 67 del 08.07.2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara avente ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati al "Concorrente 2" (costituendo R.T.I. con mandataria Quadrifoglio S.p.A.), che ha assunto poi la denominazione "Alia Servizi Ambientali Spa" (in forma abbreviata Alia Spa), a seguito di progetto di fusione delle società Quadrifoglio S.p.A., Publiambiente Spa, ASM Spa, Cis Srl, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 114 del 12/12/2016;
- l'affidamento sopra citato comprende i Servizi Base di gestione integrata dei rifiuti ed i Servizi Accessori. I Servizi Accessori, complementari alle attività di gestione dei rifiuti disciplinate dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i., sono attivati a richiesta dei singoli Comuni;

RICORDATO infine che:

- relativamente alla gestione amministrativa del tributo sui rifiuti, questo Ente si è avvalso di soggetto esterno, coincidente con il soggetto gestore della raccolta e trattamento, fino all'anno 2021;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 66 del 30 giugno 2021, ha approvato il Piano Economico Finanziario TARI anno 2021, nell'ambito del quale, oltre ai servizi base, ha attivato una serie di servizi accessori, tra cui il servizio di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), definito tale nell'ambito dell'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati da parte di ATO Toscana Centro a favore di Alia SPA;
- conseguentemente l'Ente oggi, come negli anni passati, non è dotato di adeguata struttura interna atta a fronteggiare il carico di lavoro derivante dalla gestione amministrativa della TARI;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 30/06/2021, avente ad oggetto "Tassa sui Rifiuti (TARI) – Approvazione tariffe, agevolazioni e scadenze versamenti anno 2021;

VISTO che l'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni Bis) ha stabilito che: "*1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.*

*2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima*



*ricongiungibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.*

*3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.*

*4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.*

*5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. (...)"*;

DATO ATTO che il Decreto ministeriale di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. 73/2021 sopra riportato ha determinato la ripartizione del fondo statale, da cui deriva la stima dell'importo assegnato a ciascun Comune a valere sui 600 milioni di euro stanziati, sulla base dei criteri indicati dall'articolo 6 del citato Decreto "Sostegni bis", che per il Comune di Empoli era pari ad € 587.329,00;

VISTO che, nell'ambito della manovra tariffaria TARI 2021, è stata introdotta una serie di agevolazioni TARI a favore di particolari categorie di attività colpite dalla crisi prodotta sul tessuto socio-economico comunale dal Covid, condizionata ad una serie di requisiti specifici e finanziata mediante i fondi di cui all'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni Bis);

CONSIDERATO che, a seguito della concessione di tali agevolazioni su TARI 2021, alle condizioni stabilite, residuano ad oggi € 296.492,18 relativamente al fondo di cui all'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni Bis);

VISTO l'orientamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato, secondo cui gli enti possono introdurre agevolazioni TARI 2022 solamente utilizzando alcuni avanzi specifici, tra cui quelli derivanti dalle risorse ex art. 6 del D.L. 73/2021;

VISTA la nota IFEL del 16/06/2021, recante disposizioni interpretative in merito alle agevolazioni TARI non domestiche 2021 (ex art. 6 D.L. 73/2021) e termini per le deliberazioni;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale, in approvazione in questa stessa seduta, con la quale si prende atto del Piano Economico Finanziario TARI per il quadriennio 2022-2025, approvato da ATO Toscana Centro con deliberazione Assemblea dei Sindaci n. 7 del 23/05/2022, validato in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione Arera 03/08/2021, n. 363/2021/R/RIF nonché dell'art. 1, c. 683, della L. 147/2013;

VISTO l'art. 15 del Regolamento TARI, che prevede che le ulteriori riduzioni/esenzioni, di cui all'art. 1, c. 660, della L. 147/13, siano determinate in sede di deliberazione di determinazione delle tariffe;

RITENUTO necessario adottare disposizioni urgenti per contenere gli effetti negativi che l'emergenza da COVID-19 ha prodotto e sta continuando a produrre sul tessuto socio-economico



comunale, confermando per l'anno 2022 le seguenti agevolazioni TARI a favore di particolari categorie di attività colpite dalla crisi, come di seguito meglio specificato:

- riduzione dell'80% della parte variabile TARI per le seguenti attività: pubblici esercizi, strutture ricettive, cinema, teatri, circoli ricreativi, associazioni, gestione palestre e piscine;

RITENUTO opportuno condizionare l'ottenimento dell'agevolazione sopra descritta, analogamente a quanto già previsto per altre agevolazioni-esenzioni TARI riconosciute a specifiche fasce deboli, alla presenza dei seguenti requisiti:

- a) l'agevolazione sarà concessa alle utenze non domestiche che risultino in regola con i pagamenti TARI pregressi; si considera in regola chi abbia aderito o aderisca, prima della concessione dell'agevolazione, ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate;
- b) l'agevolazione non sarà concessa alle utenze non domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti;
- c) l'agevolazione non sarà concessa alle utenze non domestiche per le quali non sia registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti;
- d) l'agevolazione è applicata alla parte variabile ed è commisurata esclusivamente alla tariffa prevista in caso di avvio al recupero;

CONSIDERATO che, da stime effettuate dal gestore Alia Servizi Ambientali Spa, l'importo derivante dalla concessione delle agevolazioni di cui al paragrafo precedente è stimabile in circa € 296.000,00, nel caso in cui tutti i potenziali utenti beneficiari rispettino le condizioni di accesso alle agevolazioni stabilite;

RITENUTO opportuno finanziare le agevolazioni alle utenze non domestiche TARI con le citate risorse di cui all'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni Bis), per l'intero importo;

CONSIDERATO che, in data 24 aprile 2020, con nota di chiarimento, IFEL – Fondazione ANCI aveva risposto ai quesiti posti da numerosi Comuni con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che, già per l'anno 2020, avevano dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi conseguenti all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19. Nella nota, IFEL ricordava ai Comuni la facoltà consentita dal citato comma 660 della L. 147/2013 di deliberare "riduzioni atipiche" della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifico collegamento alla tariffa TARI, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. Per quanto di interesse, IFEL aveva precisato quanto segue:

- *“Per quanto attiene alle modalità di attuazione delle riduzioni in questione, si ritiene che esse possano confluire nella delibera di determinazione delle tariffe (...);”*
- *“(...) si ritiene che le riduzioni tariffarie decise dal Comune possano trovare immediata applicazione. Va in proposito ricordato che l'art. 15-bis del dl n. 34 del 2019, con l'inserimento di un nuovo comma 15-ter all'art. 13 del dl n. 201 del 2011, ha disposto che “i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato”. Benché la disposizione normativa faccia riferimento agli “atti applicabili per l'anno precedente” si deve ritenere che essa si riferisca solo agli*



*atti relativi alle tariffe ed aliquote applicate per l'anno precedente e non anche alle riduzioni, previste nei regolamenti o direttamente nella delibera tariffaria";*

ACCERTATO che le indicazioni IFEL possono trovare conferma nel nuovo quadro normativo del corrente anno 2022, stante il richiamo del Legislatore ad introdurre agevolazioni finalizzate ad *“attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività”*, anche *“in misura superiore alle risorse assegnate”*, evitando *“in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti”*, e così pertanto indicando espressamente agli Enti Locali il percorso applicativo prefigurato dal comma 660 della L. 147/2013;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede che le tariffe della Tari devono essere approvate dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 43, c. 11, del decreto legge 17/05/2022, n. 50 (c.d. “Decreto Aiuti”), che dispone che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. La stessa norma prevede anche che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. E ancora che, in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il decreto del Ministero dell'interno 24 dicembre 2021 che ha differito al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024;
- l'art. 3, comma 5-sexiesdecies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 che ha differito al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024;

RITENUTO opportuno, inoltre, confermare le agevolazioni e/o riduzioni in vigore nel 2021, ed in particolare le riduzioni tariffarie da applicare a favore di:

1. utenze domestiche e non domestiche che risultino particolarmente sensibili al tema della differenziazione dei rifiuti, ovvero che dimostrino di conferire i rifiuti urbani indifferenziati secondo parametri opportunamente fissati;
2. singole categorie di utenti domestici che attestino livelli di ISEE entro fasce ritenute



“deboli” e meritorie di sostegno da parte dell’amministrazione comunale, in continuità con analoghe politiche di “aiuti economici” adottate da questo Comune negli anni passati;

RITENUTO, altresì, di confermare, per l’anno 2022, la medesima agevolazione di cui al p.to 2. del paragrafo precedente, sulla base dei valori determinati con l’utilizzo dell’indicatore ISEE corrente di cui all’art. 9 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159;

VISTE le tariffe TARI 2022, di cui all’allegato A della presente deliberazione, elaborate dal gestore a copertura dei costi derivanti dal Piano Economico Finanziario 2022, tenuto conto delle risorse destinate alla concessione di agevolazioni previste per contenere il protrarsi degli effetti negativi che l’emergenza da COVID-19 ha prodotto e sta ancora producendo su particolari categorie di utenze non domestiche, come sopra individuate;

VISTO l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011, che prevede che “(...) *I versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.*”;

RITENUTO stabilire le seguenti scadenze dei versamenti TARI 2022:

- **1° rata in acconto**, di importo pari al 33,33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2022, **scadenza 31 maggio 2022**, calcolato sulla base delle tariffe applicate per l’anno 2021;
- **2° rata in acconto**, di importo pari al 33,33% di quanto dovuto a titolo di TARI anno 2022, **scadenza 10 settembre 2022**, calcolato sulla base delle tariffe anno 2021;
- **3° rata a saldo**, di importo pari al 33,33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2022, **scadenza 2 dicembre 2022**, calcolato sulla base delle tariffe anno 2022;
- **Eventuale conguaglio**, calcolato sulla base delle tariffe 2022, **da effettuarsi nella prima emissione utile dell’anno 2023**;

RICORDATO che l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, dispone che: “*A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. (...)*”;

RICORDATO, altresì, che, l’art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, dispone che: “*A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. (...)*”;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 30/03/2022, avente ad oggetto “Tassa sui Rifiuti (TARI) – Proposta al Consiglio Comunale su scadenze versamenti anno 2022”;



DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale all'approvazione della manovra TARI anno 2021, ai sensi della Legge 296/2006, art. 1, comma 169, e della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 683;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta del 26/05/2022;

VISTI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore VI – Servizi Finanziari e Sistemi Informatici, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore VI – Servizi Finanziari e Sistemi Informatici, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Con voti legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori:

|                  |   |
|------------------|---|
| Presenti al voto | n. 21   |
| Favorevoli       | n. 15   |
| Contrari         | n. 5 (Poggianti, Di Rosa, Picchielli, Beatrice Cioni, Masi) |
| Astenuti         | n. 1 (Baldi)  |

### DELIBERA

per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato, di:

1. confermare, per l'anno 2022, l'attivazione del servizio accessorio di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), definito tale nell'ambito dell'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati da parte di ATO Toscana Centro a favore di Alia SPA;
2. approvare le tariffe TARI 2022 di cui all'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. stabilire, come previsto per l'anno 2021, le seguenti riduzioni tariffarie in conformità al Regolamento per la disciplina della TARI:  
→ Riduzioni per le utenze domestiche:  
La riduzione sarà applicata sul saldo finale dell'anno di riferimento nella misura massima del 30% alle utenze domestiche che rispettino i seguenti requisiti:
  - a) non abbiano subito sanzioni o segnalazioni per abbandono rifiuti;
  - b) facciano registrare i seguenti conferimenti di rifiuti urbani indifferenziati (contenitore grigio):
    - da 81 a 120 litri abitante/anno, riduzione massima del 15%;
    - fino a 80 litri abitante/anno riduzione massima del 30%;Per la determinazione della riduzione, il numero dei componenti è quello risultante al 1° gennaio dell'anno in corso.





Nel caso di utenze aggregate i requisiti stabiliti dalle precedenti lettere “a) e b)”, per l’applicazione della riduzione, saranno richiesti cumulativamente con gli stessi principi e non potranno essere applicate distintamente a singoli componenti che costituiscono l’aggregato.

La riduzione non sarà concessa alle utenze per le quali non sia stata registrata nel corso dell’anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati.

Nel calcolo delle riduzioni di cui al precedente punto b) non si tiene conto dei seguenti flussi di rifiuti urbani indifferenziati:

a) conferimenti di eventuali contenitori dedicati alla raccolta di pannoloni e altri presidi medici prodotti da persone affette da patologie riconosciute da SSNN;

b) conferimento di pannolini, per i quali sia stata chiesta l’esenzione per i nuovi nati fino al compimento del 3° anno di età, fino alla quantità di 50 litri settimanali.

La riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, sia per la parte fissa sia per quella variabile della tariffa, è pari al 12,5%;

→ Riduzioni per le utenze non domestiche:

La riduzione sarà applicata sul saldo finale dell’anno di riferimento nella misura massima del 30% alle utenze non domestiche sulla base del rapporto tra volume complessivo di rifiuti indifferenziati avviati a smaltimento passivo e il volume complessivo di materiali avviati a recupero, secondo il seguente schema:

a) rifiuti indifferenziati compresi tra il 20,1% e il 30% dei materiali recuperabili, riduzione del 10%;

b) rifiuti indifferenziati compresi tra il 10,1% e il 20% dei materiali recuperabili, riduzione del 20%;

c) rifiuti indifferenziati fino al 10 % dei materiali recuperabili, riduzione del 30%.

Per le utenze non domestiche, alle quali il gestore non ha assegnato contenitori dotati di TAG e per le quali non è svolto il rilevamento effettivo dei materiali avviati a recupero, sarà assegnata la quantità risultante da uno svuotamento settimanale di un contenitore da 50 litri.

La riduzione non sarà concessa alle utenze non domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti.

La riduzione non sarà concessa alle utenze per le quali non sia stata registrata nel corso dell’anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati.

→ Riduzioni per recupero prodotti alimentari:

Per le utenze non domestiche che, in via continuativa, devolvono, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, prodotti alimentari derivanti dalla propria attività per scopi assistenziali, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, ai sensi dell’art. 14-bis del Regolamento per la disciplina della TARI, è stabilita una riduzione della parte variabile della TARI pari al prodotto delle quantità (Kg) dei prodotti alimentari devoluti per il 100% del costo unitario CU di cui al punto 4.4. allegato 1 del D.P.R. 158/1999.

Il costo unitario CU, di cui al punto 4.4. allegato 1 del D.P.R. 158/1999, per l’anno 2022 ammonta ad € 0,473/kg;

4. stabilire, in conformità a quanto deliberato per l’anno 2021 e al regolamento comunale TARI, particolari riduzioni tariffarie di carattere economico-sociale a favore di singole categorie di utenti domestici che attestino livelli di ISEE o ISEE corrente entro fasce ritenute deboli e meritorie di sostegno da parte dell’Amministrazione Comunale, come di seguito indicato:
- nucleo familiare con indicatore ISEE o ISEE corrente fino a euro 5.000,00: esenzione da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile, commisurata esclusivamente alla tariffa prevista in caso di avvio al recupero;
  - nucleo familiare con indicatore ISEE o ISEE corrente compreso tra euro 5.000,01 e euro 10.000,00: riduzione del 30% da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile, commisurata esclusivamente alla tariffa prevista in caso di avvio al recupero;



**COMUNE DI EMPOLI**  
Città Metropolitana di Firenze

Le richieste per beneficiare delle citate riduzioni (per la sola abitazione di residenza) devono essere presentate a questa Amministrazione dai soggetti interessati (residenti nel comune) entro e non oltre il 31 dicembre 2022, termine perentorio;

5. confermare, per l'anno 2022, le seguenti agevolazioni TARI a favore di particolari categorie di attività colpite dalla crisi che l'emergenza da COVID-19 ha prodotto e sta continuando a produrre sul tessuto socio-economico comunale, come di seguito meglio specificato:
  - riduzione dell'80% della parte variabile TARI per le seguenti attività: pubblici esercizi, strutture ricettive, cinema, teatri, circoli ricreativi, associazioni, gestione palestre e piscine;
6. condizionare l'ottenimento delle agevolazioni di cui al precedente p.to 5, analogamente a quanto già previsto per altre agevolazioni-esenzioni TARI riconosciute a specifiche fasce deboli, alla presenza dei seguenti requisiti:
  - a) l'agevolazione sarà concessa alle utenze non domestiche che risultino in regola con i pagamenti TARI pregressi; si considera in regola chi abbia aderito o aderisca, prima della concessione dell'agevolazione, ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate;
  - b) l'agevolazione non sarà concessa alle utenze non domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti;
  - c) l'agevolazione non sarà concessa alle utenze non domestiche per le quali non sia registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti;
  - d) l'agevolazione è applicata alla e variabile ed è commisurata esclusivamente alla tariffa prevista in caso di avvio al recupero;
7. dare atto che la spesa per la concessione di agevolazioni di cui al precedente punto 5, stimabili in circa € 296.000,00 (nel caso in cui tutti i potenziali utenti beneficiari rispettino le condizioni di accesso alle agevolazioni stabilite), trova copertura mediante l'impiego del residuo dei fondi di cui all'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni Bis), pari ad € 296.429.18;
8. stabilire che il versamento della TARI, anno 2022, avvenga nei seguenti termini:
  - **1° rata in acconto**, di importo pari al 33,33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2022, **scadenza 31 maggio 2022**, calcolato sulla base delle tariffe applicate per l'anno 2021;
  - **2° rata in acconto**, di importo pari al 33,33% di quanto dovuto a titolo di TARI anno 2022, **scadenza 10 settembre 2022**, calcolato sulla base delle tariffe anno 2021;
  - **3° rata a saldo**, di importo pari al 33,33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2022, **scadenza 2 dicembre 2022**, calcolato sulla base delle tariffe anno 2022;
  - **Eventuale conguaglio**, calcolato sulla base delle tariffe 2022, **da effettuarsi nella prima emissione utile dell'anno 2023**;
9. ricordare che, in virtù dell'art. 13, commi 15 e 15-ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione:
  - deve essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
  - deve essere pubblicata entro il 28 ottobre 2022 sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze e, a tal fine, deve essere inviata telematicamente, secondo quanto stabilito al punto precedente, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022;



10. incaricare il responsabile del Servizio Tributi:
  - della trasmissione telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;
  - dell'adozione di idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, della presente manovra, compresa la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del contenuto della presente deliberazione in forma semplificata;
11. trasmettere la presente deliberazione ad Alia Servizi Ambientali Spa, soggetto gestore della TARI e del servizio integrato di raccolta, trasporto e smaltimenti dei rifiuti per conto del Comune di Empoli;
12. allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

### **Quindi il CONSIGLIO COMUNALE**

In ragione della necessità di assicurare la tempestiva conoscenza e attuazione del presente atto, con successiva votazione e con voti:

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Presenti al voto | n. 21                                 |
| Favorevoli       | n. 17                                 |
| Contrari         | n. 3 (Poggianti, Di Rosa, Picchielli) |
| Astenuti         | n. 1 (Baldi)                          |

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori;

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa



**COMUNE DI EMPOLI**  
Città Metropolitana di Firenze

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Presidente del Consiglio**  
Mantellassi Alessio

**Il Vice Segretario**  
Dott.ssa Cristina Buti

---

---